



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE di GUARCINO

Via San Francesco n. 9 - 03016 - Guarcino - Tel/Fax 0775/46256

C.F. 80005100609 - codice min. istituto FRIC80400C - indirizzo e mail: fric80400c@istruzione.it pec fric80400c@pec.istruzione.it
sito web: www.icguarcino.gov.it

REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il Consiglio d'Istituto, sulla base della C.M. 623 del 02.10.1996 e della normativa vigente definisce i seguenti criteri per la programmazione e l'attuazione delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione.

ART. 1

Criteri generali

- 1.1 Il Collegio dei Docenti, sulla base del PTOF e su proposta dei consigli di intersezione, sezione e consigli di classe, elabora, entro la prima metà del mese di novembre di ogni anno, il piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione.
- 1.2 Il Consiglio di Istituto delibera entro la fine del mese di novembre il piano proposto dal Collegio dei Docenti.
- 1.3 Le visite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano a pieno titolo nelle attività didattiche. I viaggi di istruzione non possono essere effettuati se non c'è l'adesione di almeno l'75% degli alunni della classe.
- 1.4 Le visite e i viaggi devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi ed avere finalità di integrazione culturale, ambientale e sportiva.

ART. 2

Mete e durata delle visite e dei viaggi

- 2.1 Le visite didattiche devono esaurirsi di norma nell'arco dell'orario scolastico; i viaggi di istruzione possono avere una durata massima di tre giorni, considerati gli impegni economici che comportano. Potranno essere presi in considerazione, in via del tutto eccezionale, progetti di particolare interesse anche in deroga alla durata massima dei viaggi.
- 2.2 Le mete devono essere attentamente valutate in funzione della progettazione didattica e potranno svolgersi oltre che sul territorio italiano anche in quello europeo.
- 2.3 Durante un anno scolastico le giornate dedicate alle visite e ai viaggi non possono essere complessivamente più di sei per classe. Non rientrano in questo limite le uscite nell'ambito del territorio.

- 2.4 Deve essere evitata la scelta di mete che rendano impossibile o difficoltosa la partecipazione di alunni per motivi economici o per condizioni ambientali avverse, ad esempio, agli alunni con disabilità.
- 2.5 Non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità o di entità tale da determinare situazioni discriminatorie.

ART. 3 **Periodo di effettuazione**

- 3.1 Le visite e i viaggi di istruzione non devono svolgersi negli ultimi trenta giorni di lezioni.
- 3.2 È opportuno che la realizzazione di visite guidate e viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazioni di scrutinio, elezioni scolastiche, prove nazionali Invalsi).
- 3.3 Per altre uscite o visite guidate sono da evitare le ultime tre settimane di scuola, salvo inderogabili necessità indipendenti dalla Scuola.

ART. 4 **Uscite nell'ambito del territorio comunale**

- 4.1 Le uscite nell'ambito del territorio comunale per ricerche, rilevazioni, interviste ecc., non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio d'Istituto.
- 4.2 Nessun alunno potrà parteciparvi se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori nella quale gli stessi dichiarino di sollevare gli insegnanti da ogni responsabilità in ordine ad incidenti non imputabili ad incuria dei docenti medesimi.
- 4.3 Le uscite sono programmate dai singoli insegnanti in base alle esigenze di tipo didattico.

ART. 5 **Lezioni fuori sede**

- 5.1 Sono comprese in queste iniziative tutte le opportunità che colgono le offerte di uso didattico del territorio, utili al proseguimento degli obiettivi del piano di lavoro.
- 5.2 Esse sono da considerare vere e proprie lezioni fuori sede e non concorrono pertanto a definire il limite ordinario delle sei giornate annuali.
- 5.3 Le visite devono essere programmate e previste nei piani di lavoro annuali delle singole classi.
- 5.4 Sono occasioni che devono essere motivate facendo sempre riferimento al piano di lavoro didattico; esse riguardano per esempio la visita a mostre, attività sportive, esposizioni non prevedibili all'inizio dell'anno scolastico.

ART. 6 **Visite guidate**

- 6.1 Questo tipo di viaggio si svolge, di norma, nell'arco di una giornata solare.
- 6.2 La distanza dalla sede scolastica deve essere tale da potersi coprire agevolmente evitando di viaggiare in ore notturne, privilegiando la conoscenza graduale del territorio.
- 6.3 Per la scuola dell'infanzia le visite guidate si effettuano nell'arco di tempo che va dall'ingresso a scuola all'uscita pomeridiana. Sono realizzate da singoli insegnanti nel

rispetto delle seguenti modalità:

- alla visita partecipano tutti gli alunni della classe accompagnati dagli insegnanti;
- nessun alunno potrà partecipare a visite guidate se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori;
- per ogni viaggio è prevista l'approvazione da parte degli OO.CC. competenti.

ART. 7

Accompagnamento

- 7.1 Gli alunni devono essere preferibilmente accompagnati dai docenti della classe e delle materie direttamente interessate alla visita o al viaggio.
- 7.2 Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua inglese o francese.
- 7.3 Anche durante il viaggio tutti i partecipanti alle attività extra scolastiche sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile contro terzi.
- 7.4 Gli accompagnatori devono essere in numero tale da garantire la sicurezza degli alunni (uno ogni 15 alunni, uno ogni due alunni portatori di handicap, fatto salvo il rapporto 1:1 per i casi più gravi). Comunque gli accompagnatori non possono essere mai inferiori a due.
- 7.5 Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno se non strettamente necessario.
- 7.6 Gli insegnanti rispondono direttamente della vigilanza e della assistenza dei loro alunni.
- 7.7 È fatto divieto di partecipazione di terze persone, oltre gli accompagnatori, quali genitori, figli, parenti. Possono essere previste deroghe solo per situazioni particolari prese in considerazione dal Dirigente Scolastico che ne valuterà l'opportunità.

ART. 8

Parte economica

- 8.1 Tutte le attività extra scolastiche sono gestite con il bilancio dell'Istituto.
- 8.2 I pagamenti avvengono dietro presentazione della fattura e secondo le modalità contrattuali o su presentazione di regolari giustificativi.
- 8.3 Per l'individuazione del vettore, all'inizio di ogni anno scolastico sono richiesti almeno tre preventivi a diverse Ditte di trasporto o Agenzie di viaggio.
- 8.4 L'incarico sarà affidato e confermato per iscritto, anche via fax, solo dopo l'approvazione del Piano annuale da parte del Consiglio di Istituto.
- 8.5 Fatto salvo la documentazione prevista dalle norme di garanzia e sicurezza, verrà aggiudicato il servizio alla Ditta che fornirà il miglior rapporto qualità/prezzo.
- 8.6 La Ditta o l'Agenzia dovrà essere in regola con la normativa vigente. Se prima della partenza la documentazione del mezzo di trasporto non risulta regolare e il personale non è provvisto della richiesta abilitazione, il viaggio deve essere annullato e le quote versate dovranno essere integralmente rese dalla Ditta per la conseguente restituzione agli alunni.
- 8.7 Agli accompagnatori è corrisposta l'indennità di missione secondo la normativa vigente.
- 8.8 All'alunno che, dopo aver versato la quota, non abbia potuto partecipare alla visita o al viaggio per giustificati motivi, verrà restituita la quota meno gli eventuali diritti di prenotazione o le quote non detraibili per la mancata partecipazione.

ART. 9

Modalità organizzative

La Funzione Strumentale dedicata si prenderà in carico tutti i seguenti aspetti organizzativi e didattici:

- raccolta delle proposte dei Consigli di intersezione, interclasse, classe;
- proposta del Piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per la motivata delibera; le delibere devono fare riferimento alla programmazione coordinata di inizio d'anno e devono contenere tutti gli estremi dell'iniziativa;
- prenotazione di musei, teatri, guide ecc.;
- consegna al Dirigente Scolastico del modulo di richiesta di autorizzazione della visita didattica e/o viaggio di istruzione con il programma analitico;
- consegna e ritiro dei moduli di autorizzazione sottoscritti dai genitori; i moduli devono essere compilati in ogni loro parte;
- controllo dei documenti di identificazione degli alunni;
- redige una relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori.

La relazione dovrà indicare:

- a) il numero dei partecipanti ed eventuali assenti;
- b) i docenti accompagnatori;
- c) un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta;
- d) le finalità educative raggiunte;
- e) eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze).

ART.10

Finanziamento

- 10.1 Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, gli stessi vanno versati sul conto corrente postale intestato alla Scuola.
- 10.2 Le ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate in Segreteria, a cura del Responsabile del viaggio.
- 10.3 Per tutti i tipi di uscite della durata massima di un giorno, sarà possibile effettuare un versamento cumulativo, a cura dei rappresentanti di classe dei genitori, per i partecipanti della classe consegnando le ricevute in Segreteria.

ART. 11

Polizza assicurativa

Il D.S.G.A verifica che al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile sia stata prevista anche la copertura per le visite guidate e i viaggi di istruzione.

ART. 12

Monitoraggio e valutazione

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza per i viaggi di istruzione e le visite guidate sarà opportuno verificare:

- a) i servizi offerti dall'agenzia;

- b) il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti;
- c) la comparazione tra costo e beneficio.

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e delle visite guidate ed eventuali questionari compilati dagli alunni.

ART.13

Assunzione di responsabilità

- 13.1 Il regime della responsabilità del docente durante lo svolgimento del viaggio di istruzione e delle visite guidate non è diverso da quello applicabile nelle normali situazioni di attività scolastica svolta in classe o all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico.
- 13.2 I docenti sono tenuti, quindi, ad una puntuale vigilanza degli alunni per tutta la durata del loro affidamento.
- 13.3 Come a scuola, anche nelle uscite il dovere di vigilanza deve essere esercitato nella **misura necessaria ed adeguata all'età** e perciò al grado di maturazione degli alunni. In particolare, gli studenti minorenni si presumono non ancora idonei ad assumere responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni e nei loro confronti la vigilanza deve quindi essere opportunamente graduata, in rapporto all'età ed alle circostanze, fino a diventare, in determinati casi (ad es. alunni disabili, di scuola dell'infanzia e delle prime classi di scuola primaria), vera e propria assistenza.
- 13.4 L'iscrizione da parte della famiglia ad una gita scolastica determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto scolastico l'obbligazione di vigilare **sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo** nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
- 13.5 L'obbligo di vigilanza dell'Istituto espletata dagli insegnanti accompagnatori durante una gita scolastica si sostanzia in un onere di **controllo degli alunni e delle loro condotte** durante l'intera giornata, coi limiti del rispetto della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, in particolare l'intimità della stanza di albergo, ma anche in un onere di **diligenza preventivo**, consistente nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'alunno.
- 13.6 Nel caso di viaggi di istruzione di un giorno si rammenta che **non è possibile permettere agli alunni di allontanarsi dai docenti accompagnatori**, neppure per brevi periodi (come ad esempio effettuare acquisti).
- 13.7 Nel caso di viaggi d'istruzione di più giorni, l'obbligo di vigilanza include anche un dovere di **verifica da parte del personale docente delle camere della struttura alberghiera**.
È quanto statuisce la Corte di Cassazione (con la recente sentenza n. 1769/2012), precisando che i docenti devono controllare le singole stanze dove alloggiano i ragazzi, al fine di evitare eventuali rischi alla loro sicurezza.
Tale verifica può portare ad una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l'agenzia organizzatrice o, in caso estremo, rientro anticipato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come, a puro titolo esemplificativo, l'avvertimento a non impiegare il solaio di copertura - lastrico solare - terrazza, qualora fosse facilmente accessibile dalla camera nonostante la sua pericolosità).
- 13.8 L'autorizzazione dei genitori non può attenuare il dovere di vigilanza sui minori affidati, che incombe sul personale addetto, ma permane la possibilità per il docente di sollevarsi dalla

presunzione di responsabilità a suo carico, **provando di avere adottato le opportune misure di vigilanza e disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto** (nel caso ad esempio di ordini o divieti non rispettati). Pertanto, i genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni dove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (cosiddetta "culpa in educando").

ART.14

Norme di Comportamento degli studenti durante i viaggi d'istruzione

- 14.1 Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, disciplinato e rispettoso delle persone e delle cose. Il comportamento durante i viaggi d'istruzione sarà tenuto in considerazione per l'espressione del voto di condotta.
- 14.2 Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e le decisioni del docente accompagnatore.
- 14.3 È severamente vietato a tutti gli studenti fumare, detenere e fare uso di bevande alcoliche.
- 14.4 La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa. Come a scuola, è vietato l'uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche previste durante il viaggio d'istruzione (visite ai musei, visite guidate ad edifici e città, laboratori didattici, ecc.). Permangono le regole di rispetto della privacy previste a scuola: la violazione della privacy attraverso foto o video, furtivamente carpiri, costituisce una grave mancanza disciplinare.
- 14.5 È d'obbligo:
- sui mezzi di trasporto, tenere allacciate le cinture di sicurezza (laddove previste), comportarsi responsabilmente, evitando di mettere in atto comportamenti che potrebbero risultare pericolosi (alzarsi dal proprio posto, sedersi in modo scorretto, sostare sulla passatoia del pullman);
 - in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
 - non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
 - non uscire dalla propria camera dopo l'ora stabilita dall'insegnante accompagnatore;
 - durante le visite l'alunno non deve allontanarsi per nessuna ragione dall'insegnante cui è affidato e deve attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
 - l'alunno, essendo le visite guidate, deve limitare al massimo l'uso.

Sarà cura dei docenti accompagnatori informare al ritorno le famiglie e per iscritto la direzione di eventuali comportamenti scorretti degli studenti, in modo da poter avviare, se è il caso i procedimenti disciplinari opportuni.

ART.15

Infortunio alunni durante l'uscita didattica e il viaggio d'istruzione

Si ritiene opportuno fornire indicazioni precise sugli adempimenti che dovranno attuarsi in caso di infortuni riguardanti gli alunni.

Si ricorda che:

- per qualsiasi tipo di infortunio, anche presunto, **è obbligatorio** informare immediatamente i genitori e l'ufficio di segreteria;
- anche in caso di **trauma lieve** contattare la famiglia per spiegare l'accaduto, soprattutto quando risulta difficile valutare eventuali complicanze; sarà la famiglia, debitamente informata, a decidere su come comportarsi nei confronti del figlio.

In particolare:

a) **CASI NON GRAVI**

- provvedere ai primi soccorsi (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.).
- avvisare i genitori
- avvisare la direzione

b) **CASI GRAVI**

Nei casi ritenuti gravi, occorre, nell'ordine:

- chiamare immediatamente il 118 chiedendo l'invio di una autoambulanza;
- avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro;
- avvisare immediatamente la direzione;
- il docente che accompagna l'alunno all'ospedale deve farsi rilasciare dal Pronto Soccorso copia della diagnosi e dell'eventuale prognosi;
- i docenti presenti al fatto dovranno recapitare (anche via fax) alla direzione una relazione dettagliata sull'accaduto e la denuncia d'infortunio utilizzando l'apposito modello trasmesso alle scuole;
- la denuncia all'assicurazione deve essere accompagnata da certificato medico con l'indicazione di diagnosi e prognosi.